



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

PROPOSTA DI LEGGE N. 36

<<Azioni a sostegno delle attività produttive>>

AGNOLA, SHAURLI, MARSILIO, RICCARDI, CARGNELUTTI, GRATTON, LIVA, BIANCHI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (pagina 4 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

<<Art. 4 bis

(Interventi per il miglioramento dell'accesso ad internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)

1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23/2013 è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.
2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2013 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

SIBAU, REVELANT, SANTAROSSA, DIPIAZZA

Emendamento modificativo (pagina 6.1) **APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;
- b) incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del DM 18 dicembre 2008 e del DM 6 luglio 2012.
- c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del DM 28 dicembre 2012 ed al monitoraggio dei consumi energetici;
- d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte per accedere agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 ed al DM 28 dicembre 2012.

2 quater. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.

SIBAU, REVELANT, SANTAROSSA, DIPIAZZA

Emendamento aggiuntivo (pagina 6 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Promozione della cultura del risparmio energetico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese, nonché attività di consulenza, informazione e formazione rivolte alle imprese per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese.>>.

(COPERTURA CON PARI RIDUZIONE DALLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 16 COMMA 6)

GRATTON, MORETTI

Emendamento modificativo (pagina 11.1) **APPROVATO**

SUBEMENDAMENTO ORALE: LE PAROLE <<PREVIA ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLA>> SONO SOSTITuite DALLE SEGUENTI: <<SENTITA LA>>.

Al comma 2 dell'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo le parole <<della località>> sono aggiunte le seguenti: <<previa acquisizione di informazioni da parte della Società d'Area GIT SpA titolare della gestione degli impianti Termali Marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della Spiaggia>>.

SIBAU, CIRIANI, ZILLI

Emendamento modificativo (pagina 12.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 12 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 13 ante.1) **APPROVATO**

SUBEMENDAMENTO ORALE: AL COMMA 2 AGGIUNGERE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: <<, SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE.>>.

Prima dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

<<Art. 13 ante

(Ricapitalizzazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A.)

1. Al fine di consentire alla Finanziaria MC S.p.A. di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC S.p.A. nel limite massimo di 23 milioni di euro.

2. L'aumento di capitale della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa delibera della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte della Banca del piano di patrimonializzazione autorizzato dalla competente autorità di vigilanza.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016, con riferimento al capitolo di nuova istituzione 8690 denominato "Aumento di capitale della Finanziaria MC S.p.A."

4. All'onere complessivo di euro 23 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali), dalla medesima unità di bilancio 10.7.2.3470 e capitolo 9710 partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Fondo di dotazione Promotur)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato alla copertura degli oneri, derivanti dalle controversie tributarie, anche già definite, relative al soggetto incorporato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

2. Il fondo previsto dal comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia Promotur alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 previsti in 1.015.455,86 euro suddivisi in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825 euro per il 2016 fanno a carico all'unità di bilancio xx.x.x.xxxx e al capitolo xxxx di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo di dotazione Promotur per copertura oneri derivanti da controversie tributarie".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 suddiviso in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825 euro per il 2016.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.2) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 13 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole <<attività produttive>> sono aggiunte le seguenti <<ed è scelto tra:
 - a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della TurismoFVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico;
 - b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico>>;
 - b) il comma 2 è abrogato.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.3) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifica all'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993)

1. All'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole <<o private>> sono aggiunte le seguenti <<o tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico>>.
 - b) al comma 2 bis, dopo le parole <<Giunta regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte dal Direttore del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (pagina 14 bis.3.1) **RITIRATO**

All'emendamento aggiuntivo 14 bis.4, al comma 5 decies le parole <<con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti>> sono sostituite dalla seguente: <<capoluogo>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.4) **APPROVATO****SUBEMENDAMENTO ORALE:**

- **Al comma 5 quinquies dopo le parole <<alla Giunta regionale>> sono inserite le seguenti: <<e alla competente Commissione consiliare>>;**
- **Il comma 5 decies è sostituito dal seguente:**
<<5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.>>.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 3/1999)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ad un anno.>>;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali ed occupazionali nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare, ed aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio, ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanta una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti ed organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5 quater. Acquisite le valutazioni di cui alla lettera b) del comma 5 ter, il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui alla lettere c) ed e) del comma 5 ter, liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui alla lettera d) del comma 5 ter e alla dismissione delle partecipazioni di cui alla lettera f) del comma 5 ter. Con specifico riferimento ad immobili concessi in locazione alle imprese, il commissario Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi della lettera b) del comma 5 ter. I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui alla lettera h) del comma 5 ter per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale una, relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.

5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro 360 giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze infrastrutture, mobilità, lavori pubblici, e ambiente delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.

5 septies In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario straordinario l'incarico conferito ai commissari di cui al comma 5 bis.

5 octies In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.

5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina pari all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.

5 undecies. Al fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 ter e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.

5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui al comma 2, dell'articolo 6.>>.

2. Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui al comma 5 come sostituito dal comma 1, lettera a).

GRATTON, LIVA, BIANCHI, LAURI, SHAURLI, RICCARDI, PICCIN, COLAUTTI

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.5) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifiche agli articoli 42, 60, 72 bis, 75 della legge regionale 12/2002)

a) Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) è inserito il seguente:

<<5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente ad imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.>>.

b) Dopo l'articolo 60 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

<<Art. 60 bis

(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione ad operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9615 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (LR 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali) dalla medesima unità di bilancio 10.7.2.3470 e capitolo 9710 partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.

c) Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserita la seguente:

<<h bis) Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;>>;

d) Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole <<, 57>> sono inserite le seguenti: <<60 bis,>>.

SIBAU, CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 15.1) **APPROVATA LETTERA D), NON APPROVATE LE LETTERE A), B), C) ED E)**

L'articolo 15 è così modificato:

1. All'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole <<sostiene l'acquisto di veicoli nuovi>> sono inserite le seguenti: <<o usati>>;

b) Al comma 1 dopo le parole <<con emissioni dichiarate>> sono inserite le seguenti: <<pari o>>;

c) Al comma 2 le parole <<almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti)>> sono sostituite dalle parole <<almeno 5 anni di vita (Euro 3 o precedenti)>>.

d) Al comma 3 l'importo <<50.000>> è sostituito con l'importo <<75.000>>;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).>>.

SIBAU, RICCARDI

Emendamento aggiuntivo (pagina 16 ante.1) **APPROVATO**

Prima dell'articolo 16 è inserito il seguente:

<<Art. 16 ante
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.
2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.
3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni competenti.>>.

AGNOLA, BIANCHI, SHAURLI, MARSILIO

Emendamento modificativo (pagina 16.0.1) **APPROVATO**

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. Al comma 2 le parole <<2 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.800.000 euro>>.
- b. Dopo il comma 3 inserire il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis, comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2014.>>.
- c. Al comma 8 le parole <<dai commi 1, 2, 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti <<dai commi 1, 2, 3 bis, 6 e 7>>.

CIRIANI, SIBAU

Emendamento modificativo (pagina 16.1) **INAMMISSIBILE**

1. Il comma 6 è abrogato.
2. Il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All'onere complessivo di 13.124.000 di euro per l'anno 2014, derivante dalla autorizzazione di spesa disposta dai commi 1, 2 e 7, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 27/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014, dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.>>.

ZILLI, CIRIANI, SIBAU

Emendamento modificativo (pagina 16.2) **NON APPROVATO**

a) Al comma 6 le parole <<300 mila euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<100.000 euro>>.

b) Nella tabella A relativa all'art. 16, comma 7, con riferimento alle finalità, funzione UBI e capitolo sotto indicati, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

UB 1.5.2.1028

Capitolo 7713/S

FINANZIAMENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE - SPESE D'INVESTIMENTO
2014 + 100.000

UB 1.5.2.1028

Capitolo 7700/S

INTERVENTI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE ART. 2, COMMA 85, L.R. 11.8.2011 N. 11
2014 + 100.000

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (pagina 16.2.1) **APPROVATO**

All'emendamento modificativo (pagina 16.3) prima delle parole <<Al comma 8>> sono aggiunte le seguenti: <<Il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: <<Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo XXX di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.>>.

Nota: La copertura del presente subemendamento avviene mediante storno dal capitolo 9638 - competenza derivata 2013 della medesima UB.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 16.3) **APPROVATO**

Al comma 8 dell'articolo 16 la parola <<13.424.000>> è sostituita dalla seguente: <<15.800.000>>.